



REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 12 luglio 2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 13/02/2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 60 del 30/10/2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 30/06/2016

Modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 07/03/2018

Modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 20/12/2018

Modificato con deliberazione consiliare n. 08 del 20/02/2020

Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 25/02/2021

Modificato con deliberazione consiliare n. 08 del 02/02/2023

Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 09/05/2024

Modificato con deliberazione consiliare n. 34 del 17/07/2025

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'Imposta	
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	
Art. 3 - Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento.....	
Art. 4 - Esenzioni	
Art. 4bis - Riduzioni d'Imposta.....	
Art. 5 - Misura dell'imposta	
Art. 6 - Obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi.....	
Art. 6 bis - Disposizioni sugli Agenti Contabili	
Art. 6 ter - Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.....	
Art. 7 – Versamento dell'imposta di soggiorno	
Art. 8 – Controllo e accertamento dell'imposta	
Art. 9 – Sanzioni e interessi	
Art. 10 – Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie.....	
Art. 11 - Riscossione coattiva.....	
Art. 12 – Rimborsi.....	
Art. 13 – Contenzioso.....	
Art. 14 – Entrata in vigore, disposizioni transitorie e finali.....	

ARTICOLO 1

Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali, è istituita nel Comune di Verona l'imposta di soggiorno.
- 1bis Ogni anno la Giunta Comunale stabilirà che una quota del gettito dell'imposta sia destinata ad interventi in materia di turismo proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno le associazioni maggiormente rappresentative potranno richiedere un tavolo tecnico con l'Amministrazione Comunale al fine di presentare tali proposte d'intervento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture indicate nel successivo articolo 2 comma 1 lettere a), b) c) e d) situate sul territorio del Comune di Verona ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è:
 - a) il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Verona come definita dal Titolo II – Disciplina dell'attività Ricettiva – Capo I – Strutture ricettive della Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11;
 - b) il pernottamento in alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche (locazioni turistiche) disciplinati dall'articolo 27bis della Legge Regionale n. 14 giugno 2013 n. 11;
 - c) il pernottamento negli immobili destinati ad attività turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 28;
 - d) il pernottamento negli immobili destinati a locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 96/17.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo dell'imposta e responsabile del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
- 1.bis L'imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e comunque entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore delle strutture ricettive e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal successivo art. 6 del presente Regolamento come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

3. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione, può essere assolta preventivamente dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi e da coloro cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nella struttura. In tal caso, tale soggetto, come previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento ove compatibili.

ARTICOLO 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
 - b) i minori entro il quindicesimo anno di età, inteso per tutta l'annualità dei 14 anni fino al giorno prima del compimento dei 15 anni;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù o presso strutture in gestione ad ONLUS così come definite nel D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Verona;
 - e) i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e un pernottamento successivo alla fine della terapia e/o della visita medica;
 - f) chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;
 - g) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;
 - h) i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore;
 - i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - j) i lavoratori del Settore Trasporto e Logistica che necessitano del turno di riposo;
 - k) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

- l) gli studenti universitari che pernottano nelle residenze E.S.U. ubicate nel Comune di Verona;
- m) i soggetti detenuti presso il carcere di Verona che beneficiano di permesso breve o di licenza;
- n) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.
- o) i soggetti le cui prenotazioni avvengono tramite il sistema di prenotazione (*Accommodation Management System*) della Fondazione Milano Cortina 2026, nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2026 ed il 17 marzo 2026 (la notte del 17 inclusa), per camere previamente contrattualizzate dalla Fondazione stessa. Tale tipologia di esenzione è da intendersi riferita a categorie di ospiti la cui presenza sul territorio è strettamente legata all'organizzazione ed allo svolgimento dell'evento olimpico e paralimpico, quali International Olympic Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC), International Federations, National Olympic Committees (NOCs), Marketing Partners, Media Rights Holders, Press, Organizing Committee Workforce, Volontari.

2. L'esenzione di cui ai punti e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Le esenzioni di cui ai punti h), i), j), k), sono attestate tramite autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

3. Le autocertificazioni delle esenzioni sono rese da parte dell'ospite ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e possono essere redatte sul modulo B) predisposto e scaricabile online dal sito del Comune di Verona. Tali autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nelle comunicazioni trimestrali e nella dichiarazione annuale, previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4BIS

Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 20% nei confronti:

- a) degli ospiti con età anagrafica superiore a 70 anni, ovvero dal giorno del compimento di anni 70;
- b) dei giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni, inteso dal compimento dei 15 anni fino al giorno prima del compimento dei 26 anni;

- c) dei componenti di gruppi composti da più di 25 persone;
2. Le riduzioni tariffarie previste dal comma 1 del presente articolo non sono cumulabili.
3. Le riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nelle comunicazioni trimestrali e nella dichiarazione annuale, previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento,

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia di tutte le strutture ricettive, così come definite dalla Legge Regionale n. 11/2013, Legge Regionale n. 28/12 e degli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalla medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Di regola la misura dell'imposta è definita in rapporto alla classificazione delle strutture.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge, che dovrà essere approvata entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/06.
3. Nelle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quattro pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di quattro pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei quattro pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) compilare il modulo, predisposto dal Comune, allegando le ricevute attestanti l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta per i pernottamenti precedenti. Tale modulo lo dovrà consegnare direttamente al gestore della struttura e/o presentarlo all'intermediatore immobiliare o al soggetto gestore di portali telematici.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici verrà liquidata, con l'applicazione o di una tariffa fissa o in misura percentuale sul costo della camera o dell'appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno fino ad un massimo di quattro pernottamenti. La tariffa fissa o la misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta Comunale unitamente alle altre tariffe dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 6

Obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, è tenuto ad applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso la propria struttura, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore, il locatore turistico o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti a versare comunque l'imposta in quanto responsabili del pagamento e debitori dell'obbligazione tributaria.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono registrare la propria struttura e inserire i dati richiesti nel sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno (Tourist-Tax). Dopo la validazione dei dati da parte dell'ufficio Imposta di Soggiorno, i gestori accederanno, per gli adempimenti previsti dal presente articolo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché con la C.I.E. qualora attivata. La registrazione del gestore e dei dati della nuova struttura nel portale informatico comunale Tourist-Tax dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività stessa e comunque entro la data di scadenza per la comunicazione e il riversamento trimestrale successivi all'inizio attività. L'omessa registrazione della struttura nel sistema informatico Tourist Tax da parte del gestore comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per l'omesso accreditamento. La cessazione e tutte le variazioni relative al gestore e alla struttura stessa dovranno essere comunicate a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata entro il termine per la comunicazione trimestrale successiva all'evento.

2 bis. E' prevista una deroga agli obblighi del comma 2 del presente articolo per i soggetti gestori di portali telematici ai quali si applicheranno le modalità previste dagli atti convenzionali sottoscritti con il Comune .

3. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici è tenuto a:

- a) registrarsi inserendo i propri dati e quelli della struttura nel portale Tourist-tax del Comune di Verona come disciplinato dal comma 2 del presente articolo;
- b) richiedere, entro il momento della partenza del soggiornante, sulla base delle tariffe vigenti, sulle quali è tenuto a tenersi diligentemente informato, il pagamento dell'imposta ed a rilasciare la relativa quietanza;
- c) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Verona, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici.
- d) presentare al Comune, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, ed esclusivamente in via telematica nel portale dell'imposta di soggiorno, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato

presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti relativi al periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti a norma dell'art. 4 del presente Regolamento, il numero dei soggetti e dei pernottamenti con imposta ridotta, i dati catastali della struttura oltre ad eventuali ulteriori informazioni. La comunicazione periodica deve essere presentata telematicamente anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa. La presentazione della dichiarazione annuale cumulativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) non sostituisce l'obbligo della presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali nei termini previsti dal paragrafo precedente.

e) presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti dal paragrafo precedente.

4. I gestori delle strutture ricettive, i locatori turistici e i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, le autocertificazioni delle esenzioni, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, le copie delle quietanze dell'imposta di soggiorno riscossa e le ricevute dei riversamenti effettuati al Comune.

5. Qualora l'imposta di soggiorno sia riscossa direttamente dagli intermediari immobiliari e/o dai soggetti gestori di portali telematici, il titolare della struttura è tenuto, comunque, a dichiarare il numero dei pernottamenti unitamente al numero degli ospiti, che hanno prenotato e pagato il corrispettivo della struttura tramite portale telematico e/o intermediario di locazione. Tale rendicontazione dovrà essere distinta per singolo portale telematico e/o intermediario immobiliare.

ARTICOLO 6 bis **Disposizione sugli Agenti Contabili**

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone e il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici sono Agenti Contabili relativamente alle somme percepite per l'imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della Corte dei Conti. A tal fine, entro il 30 gennaio, gli Agenti Contabili devono presentare al Comune di Verona il conto giudiziale della gestione di cassa, relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, dovrà essere inviato, entro il 30 gennaio, in via telematica sul portale dell'imposta di soggiorno.

3. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

4. A norma dell'art. 5-ter del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito in Legge n. 96/17 il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è anche responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i soggetti gestori di portali telematici invieranno, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod.21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.

ARTICOLO 6 Ter

Obblighi dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori obblighi previsti dalla Legge e dall' articolo 6 del presente Regolamento, per quanto compatibili. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire l'attività di controllo sono definite con atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Verona.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto disciplinato nell'atto di convenzione sottoscritto con il Comune di Verona.

ARTICOLO 7

Versamento dell'imposta di soggiorno

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, corrispondono l'imposta entro il termine del soggiorno, o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza e al successivo riversamento al Comune di Verona.
2. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Verona entro il giorno 20 successivo alla fine di ciascun trimestre, con le seguenti modalità:
 - a) tramite la procedura informatica messa a disposizione sul Portale del Comune di Verona;
 - b) con altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2 lett. a) e b), con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Verona.

ARTICOLO 8

Controllo ed accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/06 e dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
 - effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato con il personale dell'ufficio Imposta di Soggiorno della Direzione Tributi Accertamento Riscossioni .
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, sarà sanzionata nelle modalità previste dal successivo art. 9 comma 5 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni in materia di rateazione, per le somme notificate con avviso di accertamento esecutivo a recupero del mancato riversamento dell'imposta al Comune, sono disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali.
5. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, dal locatore turistico e dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, gli uffici comunali determineranno l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni di natura tributaria al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981. Tali sanzioni

amministrative con i relativi importi sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97 e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.
3. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione annuale cumulativa, entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 e ss.mm.ii.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 6 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica, al gestore della struttura ricettiva, al locatore turistico e al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, nei termini previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981.
6. Per l'omessa presentazione delle comunicazioni periodiche nei termini previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/00, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981. Tale sanzione sarà irrogata per ciascuna comunicazione periodica trimestrale omessa.
Per le strutture che non sono registrate nel sistema informatico touristax del Comune di Verona, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, sarà considerata omessa la comunicazione per il trimestre precedente l'accertamento.

7. Per la mancata registrazione nel sistema informatico Tourist-Tax del Comune di Verona entro i termini previsti dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981 e stabilita con deliberazione di Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 689/1981.
8. Il gestore della struttura ricettiva, il locatore turistico e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici che ha ricevuto le sanzioni previste dai commi 6 e 7, è tenuto alla presentazione della comunicazione periodica trimestrale e al versamento dell'imposta di soggiorno evasa.

ARTICOLO 10

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

1. Sulle sanzioni amministrative per violazioni tributarie è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97 correlato all'articolo 13 del Decreto legislativo 471/97. Il ravvedimento operoso è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Verona, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui

l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune.

3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 12,00

ARTICOLO 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/00 si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/08/2012.
2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 15-quater del Decreto Legge 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione delle stesse sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni si applica l'articolo 180 del decreto legge 34/2020 in quanto compatibile.
3. Gli obblighi dichiarativi e di versamento per l'anno 2020 degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, sono in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.